


SAI LEGGERE LE ETICHETTE?

Guida pratica per districarsi nel mondo delle indicazioni alimentari.

Di **Agrilegal Bioconsulting**



AGRICOLTURA BIOLOGICA, DI COSA STIAMO PARLANDO?

- Il metodo di coltivazione e di allevamento biologico ammette solo l'impiego di sostanze naturali, cioè già presenti in natura, escludendo l'utilizzo di concimi, diserbanti, insetticidi o altri prodotti di sintesi chimica.
- Le tecniche di coltivazione e di allevamento permettono il mantenimento dell'ecosistema, la salvaguardia dell'ambiente e il benessere animale. Si raggiungono così due obiettivi:
 - **1. un beneficio per la collettività (salute, ambiente);**
 - **2. il risparmio di risorse non rinnovabili**



GLI ALLEVAMENTI E LE COLTURE.

▪ **Gli allevamenti**

- I sistemi di allevamento prediligono le razze autoctone e pongono la massima attenzione al benessere degli animali, che vengono nutriti con erba e foraggio biologico, prodotto per lo più nella stessa azienda, e non vengono forzati farmacologicamente per stimolarne la crescita e la produzione di latte. Le aziende inoltre devono garantire la presenza di spazi ampi ed adeguati che consentano agli animali di muoversi e pascolare liberamente.

▪ **Le colture**

- Alla difesa delle colture si provvede innanzitutto in via preventiva, selezionando specie resistenti alle malattie e intervenendo con tecniche di coltivazione appropriate, come per esempio: · la rotazione delle colture, cioè la successione di colture sullo stesso campo; · la piantumazione di siepi e alberi; · la consociazione, cioè la coltivazione dello stesso campo con due colture sfasate come periodo di raccolta.
- L'uso di concimi chimici è sostituito da fertilizzanti naturali come il letame, e la fertilità dei terreni è ottenuta anche attraverso i sovesci, cioè incorporazioni nel terreno di piante appositamente seminate, come trifoglio o senape.
- In caso di necessità, per la difesa delle colture si interviene con sostanze naturali vegetali, animali o minerali: estratti di piante, insetti utili che predano i parassiti.



AGRICOLTURA BIODINAMICA

- L'Agricoltura Biodinamica nasce formalmente nel 1924: alcuni agricoltori tedeschi organizzarono un meeting per riflettere sui problemi emergenti dall'agricoltura chimica allora incipiente.
- Invitarono per l'occasione Rudolf Steiner, filosofo, ricercatore e fondatore dell'Antroposofia, a divulgare le sue prime sperimentazioni.
- In quell'occasione vennero gettate le basi per una concezione olistica dell'azienda agricola sita in stretta relazione non solo con l'ambiente circostante ma con la Terra intesa come organismo vivente ed infine con il cosmo nel suo complesso, pianeti e costellazioni compresi.
- In piena sintonia col pensiero antroposofico e con le correnti esoteriche del Novecento, anche l'approccio agricolo ricercava e ricerca tutt'ora nel micro cosmo il macro cosmo e viceversa.
- La complessità delle relazioni che si intrecciano in ogni organismo vivente è l'oggetto dell'attenzione e della sperimentazione in biodinamica, tanto che l'approccio viene considerato un metodo scientifico - spirituale.
- L'aspetto scientifico viene sottolineato dalla mole di sperimentazioni, condotte anche in collaborazione con istituti universitari, che sin dall'inizio corredano l'approccio metodologico. L'aspetto spirituale è visibile nell'attenzione verso gli aspetti evolutivi che devono possedere i prodotti biodinamici in termini non solo di qualità chimica ma anche di qualità energetica.
- In estrema sintesi gli strumenti adottati dall'Agricoltura Biodinamica sono



PRINCIPI BIODINAMICA

- Le rotazioni agricole
- I preparati biodinamici
- Il compostaggio sia in cumuli con i preparati biodinamici o con trattamenti di superficie
- Il calendario lunare e planetario per le semine e per le operazioni colturali
- Le lavorazioni non distruttive del terreno
- La concimazione di qualità attraverso sovesci particolari e concimazione con compost biodinamici



NORMATIVA DI RIFERIMENTO SU ETICHETTATURA BIOLOGICA.

- Innanzi tutto, ecco i Regolamenti e Documenti a cui ci riferiamo quando parliamo di etichettatura:
- **Regolamento CE 834/07 e CE 889/08:**
- Regolamenti attualmente in vigore per l'Agricoltura biologica
- **Regolamento CE 271/10:**
- Regolamento che definisce l'uso del nuovo logo europeo e modifica alcune norme di etichettatura



COSA SI DEFINISCE «ETICHETTA»?

- Le fascette, le etichette, gli imballaggi primari e secondari che accompagnano il prodotto fino al consumatore costituiscono “etichetta”, pertanto **le indicazioni relative al metodo di produzione biologico devono sempre rispettare quanto previsto dai regolamenti CE 834/07 e CE 889/08** ed essere autorizzate da un organismo di controllo a sua volta autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali (Mi.P.A.A.F).



NOVITÀ REGOLAMENTO 1169/2011

- **L'elenco delle indicazioni obbligatorie per le nuove etichette alimentari:**
- la denominazione dell'alimento;
- l'elenco degli ingredienti;
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- la quantità netta dell'alimento;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
- il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;
- le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- una dichiarazione nutrizionale



QUALI PRODOTTI AGRICOLI POSSONO CONTENERE RIFERIMENTI AL BIOLOGICO IN ETICHETTA?

- Il prodotto che è stato ottenuto secondo le norme dell'agricoltura biologica o è stato importato da paesi terzi nell'ambito del regime di cui ai Reg. CE 834/07 e CE 889/08;
- Il prodotto i cui ingredienti non derivanti da attività agricola (additivi, aromi, preparazioni microrganiche, sale, ecc.) e i coadiuvanti tecnologici utilizzati nella preparazione dei prodotti rientrano fra quelli indicati nel Reg. CE 889/08;
- Il prodotto i cui ingredienti il cui ciclo produttivo sia totalmente libero da OGM;
- La materia prima (ingrediente) «biologica» non è stata miscelata con la medesima sostanza di tipo convenzionale;
- Il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti con ausiliari di fabbricazione e coadiuvanti tecnologici diversi da quelli consentiti nel regolamento del biologico, e che non abbiano subito trattamenti con radiazioni ionizzanti;
- **Nell'etichettatura di un prodotto agricolo vivo o non trasformato, si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico a condizione che tutti gli ingredienti di tale prodotto rispettino i primi 4 punti.**



IL TERMINE BIO!

- Il termine biologico, bio, organic ecc... può essere usato **solo per i prodotti che rispettino il regolamento 834/07 e 889/08.**
- Indicare il termine biologico in etichetta o nei documenti di trasporto **pone il produttore (o preparatore , distributore ecc..) come responsabile di fronte alla legge rispetto alla conformità del prodotto.**



L'ETICHETTA DEI PRODOTTI BIOLOGICI. IL CONSUMATORE INDIVIDUA UN PRODOTTO ALIMENTARE PROVENIENTE DA AGRICOLTURA BIOLOGICA GRAZIE ALL'ETICHETTA.

- Sono tre le tipologie di etichettatura dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica.
- 1) La dicitura “**prodotto da agricoltura biologica**” può essere riportata sulle etichette dei prodotti in cui **almeno il 95% degli ingredienti agricoli** impiegati è di produzione biologica. In sostanza, quando è specificato nella denominazione del prodotto, significa che un minimo del 95% degli ingredienti è bio.
- 2) Nell'ipotesi in cui **almeno il 70% degli ingredienti agricoli impiegati è di produzione biologica**. Si può fare riferimento al biologico e alla percentuale nella quale sono presenti solo nell'elenco degli ingredienti. In questo caso, la dicitura “prodotto da agricoltura biologica” può essere inserita **solo nella lista degli ingredienti e non nella denominazione di vendita.**
- 3) L'ultima categoria è quella dei **prodotti in conversione**. E' costituita dai **prodotti i cui ingredienti sono sì coltivati con metodo biologico, ma da un periodo che**, pur superiore a 12 mesi, è inferiore a quello necessario per poter essere considerati ufficialmente biologici (perché le produzioni diventino biologiche a tutti gli effetti, il regolamento europeo prevede un periodo di almeno due anni). Questa categoria deve utilizzare la dicitura prodotto in conversione all'agricoltura biologica. Il prodotto può contenere solo un ingrediente di origine agricola; quindi non possono esistere una macedonia di frutta in conversione all'agricoltura biologica o dei tortellini in conversione all'agricoltura biologica, mentre possono tranquillamente esistere della farina di mais in conversione, dell'olio extra vergine d'oliva in conversione.



L'ETICHETTA DEI PRODOTTI BIOLOGICI DEVE RIPORTARE LE SEGUENTI INDICAZIONI:

- **1. nome e indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;**
- **2. nome del prodotto accompagnato:**
 - a. da un riferimento al metodo di produzione biologico nella denominazione di vendita, per i prodotti con almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola biologici;
 - b. da un riferimento al metodo di produzione biologico soltanto nell'elenco degli ingredienti, per i prodotti con meno del 95% in peso degli ingredienti di origine agricola biologici;
 - c. da un riferimento al metodo di produzione biologico nell'elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, per i prodotti in cui l'ingrediente principale sia un prodotto della caccia o della pesca;
- **3. numero di codice, attribuito dagli Stati membri, dell'organismo di controllo** cui è soggetto il produttore o l'operatore che ha effettuato la trasformazione più recente.
 - Il numero di codice dell'organismo inizia con la sigla di due lettere identificativa dello Stato membro o del paese terzo ("IT" per l'Italia), comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico (ad es. "biologico", "bio", "eco", ecc.), comprende un numero di riferimento stabilito dall'autorità competente (per l'Italia il Ministero delle Politiche agricole).
- **4. logo europeo (per quanto riguarda gli alimenti confezionati).**



QUINDI:

- La **garanzia** che ci troviamo davanti ad un prodotto proveniente da agricoltura biologica è data dall'**etichettatura**.
- Infatti i termini riferiti al metodo di produzione biologico – nonché derivati o abbreviazioni quali “bio”, “eco”, ecc. – non possono essere utilizzati nell'etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del regolamento (Ce) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.



IL LOGO EUROPEO

- Il logo europeo del biologico è stato scelto attraverso un concorso internazionale tra più di 3400 bozzetti di studenti di design , arrivati da tutti e 27 i paesi membri dell'Unione Europea.
- I tre loghi finalisti sono stati poi votati sul web e si è aggiudicato la vittoria lo studente tedesco Dusan Milenkovic, con la proposta intitolata '**Euro-leaf**'. (**euro – foglia**)
- Il logo rappresenta infatti una foglia stilizzata disegnata con le stelline dell'unione europea.
- Inoltre dall'entrata in vigore del Reg.CE 271/10 il logo viene così definito: **«Logo di produzione biologica dell'Unione europea»**



IL LOGO EUROPEO DEVE AVERE QUESTE CARATTERISTICHE:

- **Altezza almeno 9 mm Larghezza 13,5 mm Proporzione tra altezza e larghezza deve essere 1:1,5**
- **Per le confezioni molto piccole al dimensione minima può essere ridotta a 6 mm per l'altezza.**
- **Il colore di riferimento in pantone è verde n.376 e se usiamo la quadricromia il verde ottenuto con 50%ciano+100%giallo**
- Può essere stampato anche in bianco e nero quando non sia possibile farlo a colori
- Quando il logo europeo venisse affiancato ad altri loghi con al proprio interno gli stessi colori anche se non con la stessa sfumatura, il logo europeo può essere eseguito con i colori dell'altro logo senza incorrere in non conformità.
- Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo servendosi del colore di fondo dell'imballaggio o dell'etichetta.
- **Nel caso in cui il simbolo risulti scarsamente visibile** a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al simbolo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.
- In determinate circostanze del tutto particolari in cui esistano indicazioni in un unico colore sull'imballaggio, è possibile utilizzare il logo biologico dell'UE in questo stesso colore.



QUANDO SI APPLICA E SU QUALI PRODOTTI?

- Il logo europeo si **DEVE** apporre ai prodotti chiusi confezionati ed etichettati, con una percentuale prodotto di origine agricola bio di almeno il 95%
- Il logo europeo è **FACOLTATIVO** nei prodotti con le stesse caratteristiche ma provenienti da paesi terzi.
- Il logo è **PROIBITO** nei prodotti con un % bio inferiore al 95%.
- Accanto al logo europeo **vanno riportate le indicazioni necessarie per identificare la nazione, il tipo di metodo di produzione, il codice dell'operatore, il codice dell'organismo di controllo preceduto dalla dicitura: Organismo di controllo autorizzato dal Mi.P.A.A.F**



ESEMPIO:

- Organismo di controllo autorizzato da Mi.P.A.A.F → IT BIO 123
- Operatore controllato n. → A 456
- IT = CODICE ISO che identifica il biologico come da art.58 paragrafo 1 lettera a)
- BIO = a seconda dei paesi può diventare ORG,EKO come da art.58 paragrafo 1 lettera b)
- 123 codice numerico dell'organismo di controllo come da art. 58 paragrafo 1 lettera c)



LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI.

- Accanto a queste informazioni, **un'importante novità, entra in etichetta il luogo di coltivazione del /dei prodotti.**
- **Le indicazioni previste sono:**
- *AGRICOLTURA UE* → per prodotti coltivati in uno dei paesi comunitari
- *AGRICOLTURA NON UE* → prodotti coltivati in paesi terzi
- *AGRICOLTURA UE / AGRICOLTURA NON UE* → prodotti contenenti prodotti NON coltivati in parte in europa e in parte in paesi terzi
- Se un prodotto è costituito di ingredienti coltivati in **“solo”Italia**, la dicitura *AGRICOLTURA UE* **può essere sostituita dal nome del paese es: “ITALIA”**, 'etichetta sarà quindi così:
- *AGRICOLTURA ITALIA / LOGO / Organismo di controllo autorizzato da Mi.P.A.A.F / IT*
BIO 001 /CODICE OPERATORE 123
- Il logo europeo **PUO'** **essere affiancato da loghi privati e da descrizioni e riferimenti testuali che descrivano l'agricoltura biologica.**



I LOGHI PRIVATI

- Nel caso di loghi privati **possono identificare il rispetto di disciplinare privato più restrittivo rispetto al Reg. CE 834 e Reg. 889.**
- Un esempio è **il marchio privato dei soci AIAB, su base volontaria**, che viene apposto su prodotti che rispettano il disciplinare aiab di riferimento che ha requisiti più restrittivi della regolamentazione comunitario Reg. (CE) 834/07:
- **l'azienda garanzia AIAB deve essere tutta condotta con metodo biologico (non è ammessa l'azienda mista).**
- **l'azienda garanzia AIAB deve lavorare solo materie prime ottenute in Italia e se zootecnica deve alimentare il bestiame solo con alimenti biologici (non sono ammesse le deroghe del Reg. (CE) 834/07).**
- **l'azienda garanzia AIAB si impegna a prevenire, evitare e ridurre ogni forma di inquinamento e a favorire l'impiego di risorse ed energie rinnovabili.**
- **In alcuni Paesi (es. Germania e Francia),** a seguito di richiesta/registrazione all'agenzia governativa competente, è ammesso l'impiego di marchi nazionali per tutti gli operatori (anche stranieri) dotati di certificazione di conformità al Reg. CE 834/07.
- Ci sono poi marchi che si riferiscono a certificazioni aggiuntive rispetto al Reg. 834 e Reg. 889, e che identificano **conformità a regolamenti diversi in atto in nazioni non UE, come gli Stati Uniti e il Giappone.**



DOVE NON SI PUO' USARE IL LOGO UE?

- nelle etichette del prodotto ancora in conversione all'agricoltura biologica;
- in quei prodotti dove sia inferiore al 95% la percentuale di prodotto biologico, rispetto alla quantità totale in peso del prodotto di origine agricola;
- nei prodotti non contemplati nel Reg.834 e Reg.889.



CHI CONTROLLA?

- Per dare ai consumatori l'opportunità di informarsi sugli operatori e sui relativi prodotti assoggettati al sistema di controllo per l'agricoltura biologica, gli Stati membri devono **rendere disponibili**, secondo modalità adeguate, compresa la pubblicazione su internet, **le opportune informazioni circa gli operatori soggetti a tale sistema.**
- L'elenco completo degli organismi di controllo italiani autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole, sempre aggiornato, è reperibile consultando www.sinab.it



ALTRE CERTIFICAZIONI PRESENTI IN ETICHETTA

▪ **PRODOTTI VEGANI**

- **Non impiegano alimenti, ingredienti, coadiuvanti e ausiliari di fabbricazione di origine animale**
- **Non impiegano nell'intero ciclo di produzione di coadiuvanti tecnologici, filtri, membrane e altri ausiliari di fabbricazione di origine animale**
- **Non impiegano alimenti, ingredienti, coadiuvanti e ausiliari di fabbricazione ottenuti da organismi geneticamente modificati (OGM) immessi nell'ambiente**
- **Rintracciabilità del numero di lotto e del produttore degli ingredienti critici** (rispetto al possibile contenuto in sostanze di origine animale) che costituiscono il prodotto o la preparazione gastronomica.



PARENTESI SULLA COSMETICA VEGAN BIO

- La funzione principale dell' INCI è **informare il consumatore sulla natura degli ingredienti contenuti nel cosmetico, (1) prima di tutto per la sua sicurezza. Infatti se un soggetto è allergico a qualcosa può preventivamente evitare di applicarsi un prodotto cosmetico rischioso. (2) Il secondo fine è quello di fornire al consumatore elementi di valutazione commerciale sui diversi prodotti cosmetici di cui può , volendo, privilegiare alcuni contenuti anziché altri.**
- Ci sono voluti molti anni ad imporre alle aziende cosmetiche di esporre in chiaro la lista degli ingredienti.
- Oltre 30 a chiarire che gli ingredienti botanici non fossero descritti solo dal nome (normalmente in latino) della pianta.
- Al momento, **riguardo a molti ingredienti cosmetici che potrebbero essere di derivazione animale o vegetale, di sintesi chimica o biotecnologica, il consumatore non ha nessuna possibilità di riconoscerne l'origine.**



INVENTARIO INGREDIENTI DEI COSMETICI

- Cosmetic ingredient database – **CosIng**

